2001

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

Contraente/Assicurato	*FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO*
Domicilio	*CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 3 - 25017 LONATO DEL GARDA - BS*
Codice Fiscale	*02964900175*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente il Glossario, le Norme che regolano l'Assicurazione in generale, le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilita Civile Rischi Diversi e le Condizioni Speciali/Aggiuntive contenute nello stampato Modello 2001.

DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi o parte di essi.

Assicurato: il soggetto il cui interesse e protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione, come definito dall'Articolo 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosi i relativi obblighi tra i quali e preminente il pagamento del Premio.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni: la morte, le lesioni personali, la distruzione o il danneggiamento di Cose.

Esercente la professione sanitaria: le seguenti figure professionali: medico (compreso chirurgo), odontoiatra, biologo, chimico, fisico medico, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere/infermiere pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista
della neuro e psicomotricita dell'eta evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio vascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, operatore socio- sanitario (O.O.S.).

Fatturato: l'importo del valore della produzione indicato nel bilancio o, in assenza di questo, il documento comprovante il volume d'affari (totale entrate o ricavi delle vendite e delle prestazioni) conseguito dall'Assicurato relativamente all'attivita oggetto di assicurazione e dichiarato ai fini I.V.A., al netto

dell'I.V.A., con esclusione del fatturato riferito alle attivita di ginecologia, ostetricia e neonatologia.
Al suddetto volume d'affari vanno sommati i contributi erogati all'Assicurato nello svolgimento dell'attivita legata all'oggetto sociale.

Franchigia: l'importo prestabilito indicato in Polizza che, dedotto dall'ammontare del danno, rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta dalla Societa in caso di Sinistro.

Interventi chirurgici: atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici praticati in sala operatoria con anestesia spinale, loco-regionale o generale. Si precisa che si considerano a tutti gli effetti interventi chirurgici anche le procedure diagnostiche e/o terapeutiche effettuate in emodinamica.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1Â° gennaio 2013.

Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento per ciascun Sinistro e per Periodo assicurativo annuo.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia la conseguenza di Danni.

Periodo assicurativo Annualita assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 anno, e il periodo che inizia alle ore 24,00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.

Personale Convenzionato: l'Esercente la professione sanitaria che presta la sua attivita presso e per conto dell'Assicurato/Contraente sulla base di una convenzione o di uno specifico accordo.

Personale in Libera Prestazione: l'Esercente la professione sanitaria indipendente che prende in locazione i locali e/o le apparecchiature dall'Assicurato/Contraente per fornire proprie prestazioni professionali in autonomia.

Piccoli interventi chirurgici domiciliari/ ambulatoriali: atti medici invasivi diagnostici e/o terapeutici eseguiti a domicilio in sola sedazione o in ambulatorio in anestesia locale o sedazione che non richiedono l'uso della sala operatoria e comunque diversi da quelli previsti dalla definizione di "Interventi chirurgici".

Polizza: il documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Societa a corrispettivo dell'Assicurazione.

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

Prestatori di lavoro: le persone fisiche della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge per lo svolgimento dell'attivita descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo i borsisti, i tirocinanti, gli stagisti, i corsisti, gli specializzandi nonche i soci lavoratori dell'Assicurato, i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro e i prestatori di lavoro occasionali (di cui all'art. 54 bis D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017).
Non e considerato Prestatore di lavoro il Personale Convenzionato e il Personale in Libera Prestazione.

Recesso: lo scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Richiesta di risarcimento: uno tra i seguenti atti scritti che per primo viene posto a conoscenza dell'Assicurato:

- la comunicazione scritta o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con la quale un terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti;
- la citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata all'Assicurato con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti.

Rischio: la probabilita che si verifichi un Sinistro.

Scoperto: la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente espressa in percentuale.

Sinistro: la Richiesta di risarcimento di danni per la quale e prestata l'Assicurazione.

Sinistro in serie: una pluralita di Sinistri riconducibili ad un'unica causa, anche se manifestatisi in momenti diversi. In tal caso piu Richieste di risarcimento presentate da piu persone saranno considerate come un unico Sinistro e viene considerata come data del Sinistro la prima tra esse.

Societa: l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Societa presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non e corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Societa puo essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio piu alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volonta - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Societa puo rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.
Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Societa puo pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

Premio percepito e puo recedere dal contratto (ad esempio, se la Societa ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquidera solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 2) Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Societa l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile.

In particolare, in caso di Sinistro ***l'Assicurato e tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purche le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.***

Art. 3) Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30Â° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Societa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 4) Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale e assegnata l'Assicurazione oppure alla Societa.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo e indivisibile, la Societa puo concedere il frazionamento del medesimo . ***In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Societa e esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio.*** L'Assicurazione avra effetto dalle ore 24 del giorno in cui verra effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 6) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione ***devono essere provate per iscritto***.

Art. 7) Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, ***deve dare comunicazione scritta*** alla Societa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Societa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonche la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 8) Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Societa e tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'Articolo 1897 del Codice Civile; la Societa rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60Â° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Societa puo recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato e/o Contraente ne e in possesso, diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Societa rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Societa ad avvalersi della facolta di Recesso.

Art. 10) Durata dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandatao mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato e/o Contraente ne e in possesso, il contratto, se di durata non inferiore a un Anno, e rinnovato per una durata pari ad un Anno, e cosi successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione , ***questo si intende stabilito nella durata di un Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.***

Art. 11) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Societa sono tenuti devono essere fatte ***con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata,) se l'Assicurato e/o Contraente ne e in possesso, diretta all'Agenzia alla quale e assegnata la Polizza o alla Direzione della Societa.***

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

Art. 12) Foro competente

Per ogni controversia il foro competente e quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non e diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.
Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verra effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorita Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La responsabilita civile derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attivita di seguito descritta:
Gestione della struttura casa di riposo ed un centro per servizi e prestazioni di assistenza residenziale socio sanitaria a soggetti autosufficienti e non , con un totale di 120 posti letto
Le garanzie si intendono estese all'esercizio di ambulatori riabilitativi anche per non degenti sempreche questa attivita venga svolta in nome e per conto della Contraente medesima.
Si precisa che si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature e apparecchiature utilizzate per l'attivita sopra indicata, compresa la sede adibita ad attivita amministrativa.
Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attivita svolta dall'Assicurato, ***la garanzia non opera per i Danni derivanti dalle attivita di ginecologia, ostetricia e neonatologia; conseguentemente il Fatturato indicato in Polizza, sul quale viene calcolato il Premio, non e comprensivo del Fatturato riferito alle predette attivita.***

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.14) Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione della Responsabilita Civile verso terzi (R.C.T.)

La Societa, in base a conforme proposta questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ***nei limiti indicati in Polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali e stipulata l'Assicurazione ed elencati in Polizza.
L'Assicurazione vale per la responsabilita civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi dal personale a qualunque titolo operante presso l'Assicurato, anche quando svolge l'attivita presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali sia pubbliche che private per conto dell'Assicurato, compresa l'attivita svolta presso soggetti pubblici o privati, quali asili, scuole e domicilio di terzi. Rientrano nella garanzia anche lo svolgimento dell'attivita di telemedicina, di formazione e di aggiornamento.
E altresi compresa la responsabilita civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, ***con esclusione del Personale in Libera Prestazione.***
L'Assicurazione si estende alla responsabilita civile personale degli Esercenti le professioni sanitarie (rientranti nella definizione di Prestatori di lavoro e di Personale Convenzionato), ***con esclusione del Personale in Libera Prestazione***, per Danni cagionati a terzi per le attivita svolte di cui al punto precedente, fermo il diritto di rivalsa o surrogazione della Societa in caso di dolo o colpa grave dei Prestatori di lavoro e del Personale Convenzionato.
La garanzia opera ***purche l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attivita oggetto della presente Assicurazione.***

b) Assicurazione della Responsabilita Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La Societa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ***nei limiti indicati in Polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

1. degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonche per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e loro successive modifiche e integrazioni, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;

2. del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidita permanente. Tale garanzia e prestata con l'applicazione della ***Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.***

Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).
L'Assicurazione e efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Resta comunque convenuto che non costituira motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto cio derivi da comprovata erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/58541/65/166364278
AGENZIA REZZATO CODICE SUBAGENZIA 5

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.
Dall'Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Norme comuni ai punti a) e b)
Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 15) Responsabilita Civile personale dei Prestatori di lavoro
La garanzia comprende la responsabilita civile personale dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per Danni involontariamente cagionati:

a. ai terzi, ***esclusi i Prestatori di lavoro***, salvo quanto previsto al successivo comma b) ed all'Art. 16), ***entro ilMassimale previsto per la R.C.T.;***

b. ai Prestatori di lavoro , ***limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale, entro il Massimale previsto per la R.C.O.***

Resta fermo quanto indicato per gli Esercenti le professioni sanitarie di cui all'Art. 14 lettera a) relativamente al diritto di rivalsa o surrogazione ***limitatamente al caso di dolo o colpa grave.***
Art.16) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio **(escluse le malattie professionali)** sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
Art.17) Responsabilita Civile derivante all'Assicurato per Danni da partecipazione occasionale
A deroga delle esclusioni di Polizza, la garanzia comprende la responsabilita civile derivante all'Assicurato:
a) per Danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori e dai clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attivita formante oggetto dell'Assicurazione;
b) per Danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte, ***non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato*** - quali aziende di trasporto e fornitori e dai clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attivita formante oggetto dell'Assicurazione.
Art.18) Attivita complementari
L'Assicurazione, ***fermo restando il Massimale indicato in Polizza,*** comprende anche i Danni derivanti:

a. dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprieta dei Prestatori di lavoro. ***Per ogni Sinistro tale garanzia e prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso, nonche quelli cagionati alle Cose che si trovino sui veicoli stessi***;

b. dalla proprieta, uso e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni e tendoni, ovunque installati nel territorio nazionale, ***con esclusione dei danni alle Cose stesse nonche alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati***;

c. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonche dalla proprieta ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attivita;

d. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

e. dalla proprieta e/o dall'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprieta dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, ***purche usati per conto proprio e per le attivita descritte in Polizza.*** Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attivita di sgombraneve, ***l'Assicurazione non e operante qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi***;

f. dall'esistenza di servizi tecnici e tecnologici complementari all'attivita svolta quali: piccola officina, laboratori, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione o di produzione e relative condutture;

g. dalle operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attivita descritta in Polizza. ***Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto***

delle suddette operazioni;

h. dal servizio di pulizia e sanificazione dei locali ove si svolge l'attivita descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato. ***Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;***

i. dall'organizzazione di attivita dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, gite aziendali ***esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali***;

j. dall'organizzazione, nell'ambito della Struttura, Societa o Ente, di visite guidate a scopo dimostrativo;

k. dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", ***esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate***;

l. dalle operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari. ***Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;***

m. dal servizio antincendio interno;

n. dall'utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette di pertinenza del fabbricato di proprieta/condotto dall'Assicurato.

Qualora le suddette attivita siano affidate a soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, la garanzia sara operante esclusivamente per la sola responsabilita civile derivante all'Assicurato in qualita di committente.

Art. 19) Responsabilita civile nel trattamento dei dati personali

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali, derivanti dal Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni, involontariamente cagionate a terzi interessati in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, ***purche conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.***

La presente garanzia vale per la responsabilita derivante all'Assicurato:

a. per le funzioni svolte in qualita di Titolare del trattamento dati;

b. per l'attivita del Responsabile del trattamento dei dati, interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;

c. per l'eventuale attivita svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia e prestata nell'ambito del Massimale di Polizza, con un limite di risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00, e comunque, con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 1.500,00.

Art. 20) Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA

L'Assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA.

Questa garanzia e prestata nel limite di 1/3 dei Massimali indicati in Polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun Sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo Risarcimento per uno stesso Periodo assicurativo annuo non potra superare l'importo di € 520.000,00.

Art.21) Impiego veicoli

L'Assicurazione si estende alla responsabilita civile derivante all'Assicurato da:
a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita;
b) proprieta ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, ***con esclusione dei danni alle persone trasportate, purche gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16Â° anno di eta; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera A, punto 5 dell'Art. 35 Rischi esclusi;***

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

c) ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, ***purche i medesimi non siano di proprieta od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati***.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ***purche su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.***
Questa specifica estensione di garanzia e prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 260,00 per ogni Sinistro.
La garanzia e valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da unPrestatore di lavoro dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

Art.22) Danni da incendio

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 3), la garanzia comprende i Danni cagionati alle Cose di terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, ***escluso comunque i danni alle Cose in consegna e custodia***.
In caso di esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio, ***la presente garanzia sara operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con tale copertura.***
La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art.23) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 14), la garanzia si estende ai Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture .
La presente garanzia e prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art.24) Danni da interruzione o sospensione di attivita

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 15), la garanzia comprende i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali di attivita industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, ***purche conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.***
La presente garanzia e prestata nei limiti dei Massimali previsti in Polizza, fermo restando che la Societa non rispondera oltre il limite di € 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art.25) Farmacia interna

L'Assicurazione e operante anche per i Rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne, ***esclusa la vendita al pubblico.***
L'efficacia dell'Assicurazione e subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attivita.
Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i Danni dovuti a difetto del prodotto.

Art.26) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 4), la garanzia comprende i Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti od ospiti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio delle Cose consegnate o non consegnate.
Questa estensione di garanzia e prestata con ***il limite di € 2.500,00 per ogni danneggiato e di € 50.000,00 per anno assicurativo.***
Sono esclusi dalla garanzia i Danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonche quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.
I Risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una ***Franchigia fissa di € 500,00 per ogni danneggiato.***

Art.27) Proprieta di fabbricati nei quali si svolge l'attivita

La garanzia comprende la responsabilita civile derivante all'Assicurato nella sua qualita di proprietario dei fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) nei quali si svolge l'attivita descritta in Polizza.

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

L'Assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:
impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
antenne radiotelevisive;
aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni, muri di cinta, alberi, e relative strade e viali privati di accesso, cortili;
giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza del fabbricato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalidita permanente. La garanzia opera ***a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;***
attrezzature ed impianti sportivi utilizzate per lo svolgimento dell'attivita descritta in Polizza.
L'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da:
spargimento di liquidi, salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
umidita, stillicidio ed insalubrita dei locali;
trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
proprieta di parchi di superficie superiore ad un ettaro.
Limitatamente ai Danni derivanti da spargimento di liquidi conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonche trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia e prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.
L'Assicurazione e operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.
Se l'Assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed e stipulata dall'utilizzatore per conto della societa di leasing, ***la garanzia opera unicamente per la responsabilita civile derivante alla stessa societa di leasing in qualita di proprietario (Assicurato), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore (Contraente).***
La garanzia comprende i Danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attivita siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilita civile dell'Assicurato nella sua qualita di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilita civile derivante all'Assicurato nella sua qualita di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ***e sempreche l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D. Lgs. 81/2008***.
Si intendono comunque esclusi i Danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

Art.28) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera B) punti 22) e 26), la garanzia di R.C.T. comprende la responsabilita civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e di immagine, nonche l'utilizzo di sostanze radioattive ***purche a scopo diagnostico e terapeutico.***
E' esclusa ogni responsabilita connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso.
L'Assicurazione e efficace a condizione che l'attivita dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonche delle prescrizioni della competente Autorita.
L'Assicurato si impegna altresi ad uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate avvalendosi esclusivamente di personale tecnico specializzato.
QqLa presente estensione di garanzia e prestata nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Societa non rispondera oltre il limite di € 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art.29) Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)

La garanzia comprende i Danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o societa consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni, societa consortili e/o consorzi sia operante un'altra copertura assicurativa, ***la presente garanzia operera a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilita addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilita solidale con le predette associazioni e/o societa consortili e/o consorzi.***

Art.30) Spacci aziendali o punti vendita interni di generi alimentari, mense, bar e distributori automatici di cibi e bevande

La garanzia comprende la gestione e/o esercizio di spacci aziendali o punti vendita di generi alimentari interni, mense, bar, nonche la proprieta e/o gestione e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande. La garanzia comprende inoltre i Danni cagionati, entro un anno dalla consegna ***e comunque durante il periodo di validita dell'Assicurazione***, anche ai Prestatori di lavoro, dai prodotti somministrati o venduti, ***esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.*** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei suddetti esercizi, l'Assicurazione vale anche per i Danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/58541/65/166364278
AGENZIA REZZATO CODICE SUBAGENZIA 5

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i Danni da incendio cagionati a Cose di terzi nel limite del Massimale previsto in Polizza per la garanzia di R.C.T., fermo restando che la Societa non rispondera oltre il limite di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.

Art.31) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 8), la garanzia comprende i Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ***ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle Cose formanti oggetto delle predette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.***

Tale garanzia e prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Art.32) Cessione di attivita e/o servizi in appalto/subappalto

Qualora, con regolare contratto, l'Assicurato rivesta la figura di Committente o di Appaltatore di una o piu delle attivita e/o dei servizi indicati nella descrizione del Rischio, l'Assicurazione comprende la responsabilita civile che possa ricadere sull'Assicurato per Danni cagionati a terzi dagli Appaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Committente) o dai Subappaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Appaltatore) durante lo svolgimento di tali attivita o servizi. ***L'Assicurazione non comprende la responsabilita civile degli Appaltatori o dei Subappaltatori per Danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tali attivita o servizi.***

Art. 33) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

a. il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonche qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;

b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilita illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). Tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato;

c. le societa le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona sica, siano qualicabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile nonche gli amministratori delle medesime;

d. i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonche tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attivita cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti Artt. 16 e 17 lettera b);

e. gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime cosi come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale.

Art.34) Limiti territoriali

L'Assicurazione R.C.T. e operante per i Danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, ***esclusi U.S.A., Canada e Messico***. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.

L'Assicurazione R.C.O. e operante per i Danni che avvengano nel mondo intero.

Art.35) Rischi esclusi

A) L'Assicurazione della Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:

1. derivanti dalla responsabilita civile personale di soggetti diversi dai Prestatori di lavoro e dal Personale Convenzionato della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attivita;

2. da furto;

3. a Cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 22) Danni da incendio;

4. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 26) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato;

5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, comprese quelle aeroportuali, di veicoli a motore, nonche da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

6. da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbia compiuto il 16Â° anno di eta;

7. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;

8. ai mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonche alle Cose sugli stessi trasportate, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 31) Danni a mezzi sotto carico e scarico;

9. a fabbricati e a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonche determinati da scavi e reinterri; a condutture ed impianti sotterranei in genere e i Danni ad essi conseguenti;

10. derivanti dalla proprieta e conduzione di fabbricati, e dei relativi impianti fissi, diversi da quelli ove si svolge l'attivita assicurata;

11. alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori, nonche quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;

12. alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonche i Danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziche del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa e stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

14. conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 23) - Inquinamento accidentale;

15. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali, artigianali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 24) - Danni da interruzione o sospensione di attivita;

16) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilita dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonche ogni interruzione di attivita conseguente a quanto precedentemente riportato;
17) derivanti dall'effettuazione di Interventi chirurgici come indicato alla definizione di "Interventi chirurgici";
18) di natura estetico-fisionomica conseguenti ad interventi di chirugia estetica nonche dalla pratica della medicina estetica;
19) derivanti dalla pratica dell'implantologia dentale;
20) danni derivanti dall'attivita di:

a. sperimentazione e ricerca clinica e/o farmacologica;

b. riproduzione/fecondazione assistita;

21) derivanti da omessa acquisizione del consenso informato e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche.

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

B) L'Assicurazione della Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i Danni:

22) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 28) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo;

23) da detenzione o impiego di esplosivi;

24) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto/amianto e/o di prodotti contenenti asbesto/amianto;

25) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attivita biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;

26) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 28) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo;

27) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonche da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art.36) Pluralita di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita di Assicurati, ***il Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita di piu Assicurati fra di loro.***

Art.37) Regolazione del Premio

Qualora in Polizza sia indicato che il Premio e convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in Polizza ed e regolato, alla fine di ciascun Periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi variabili presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato in Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni Periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Societa, in relazione a quanto previsto dal contratto:

le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;

2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;

3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, cosi come definiti all'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000;

4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e quanto erogato al Prestatore di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 a titolo di retribuzione e/o compenso e al Prestatore di lavoro accessorio retribuito con i voucher di lavoro di cui all'art. 54 bis D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017;

oppure

il Fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);

oppure

gli altri elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- ***la comunicazione dei dati, ovvero***
- ***il pagamento della differenza attiva dovuta,***

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Articolo 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al Periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Societa a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Societa non e obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Societa stessa il diritto di agire giudizialmente.
C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sara pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
La Societa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, e tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 38) Inizio e termine della garanzia

A. ***L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente e da questi denunciate alla Societa nel corso del Periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 (due) anni prima dalla data di effetto della presente Polizza.***

Ai sensi di quanto previsto dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

A. ***Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuita, altro contratto in corso con la Societa o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Societa, per il medesimo Rischio, la garanzia e operante anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di validita della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della Polizza sostituita nonche delle precedenti sostituite senza soluzione di continuita.***

Qualora la/e Polizza/e sostituita/e prevedano complessivamente una validita temporale inferiore ai 10 anni, la presente Assicurazione vale comunque per le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti nei 10 (dieci) anni antecedenti la decorrenza del contratto.
Tali richieste di Risarcimento saranno gestite esclusivamente dalla presente Polizza nel limite del Massimale ivi previsto e, comunque, con il massimo Risarcimento di € 3.000.000,00, per uno o piu Sinistri, riferito all'intero periodo di vigenza della/e precedente/i Polizza/e, e cio indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento pervenute alla Societa durante l'intero periodo di vigenza della presente Polizza.Fermo restando che i reciproci rapporti fra le Parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla/e Polizza/e sostituita/e.

Art. 39) Massimali
L'Assicurazione e prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun Periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Art. 40) Non cumulo Massimali R.C.T./R.C.O.
Qualora un unico Sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia di R.C.T. che quella di R.C.O. la massima esposizione della Societa non potra comunque superare il Massimale previsto per la garanzia di R.C.T..

Art.41) Franchigia
La garanzia di R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una Franchigia per ogni Sinistro di:
€ 500,00 per ogni danno a Cose;
€ 3.000,00 per ogni persona danneggiata.
Restano ferme e confermate eventuali Franchigie di importo superiore previste in Polizza per specifiche garanzie.

Art. 42) RC Personale del Direttore Sanitario
Qualora l'attivita indicata in Polizza al punto DESCRIZIONE DEL RISCHIO preveda la presenza di un Direttore Sanitario operante come Personale in Libera Prestazione, la garanzia, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. 35) Rischi esclusi - lettera A) punto 1), si estende alla responsabilita civile personale del predetto soggetto per Danni verificatisi nello svolgimento della sua mansione ***esclusivamente per conto dell'Assicurato/Contraente.***

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/58541/65/166364278		
AGENZIA	REZZATO	CODICE SUBAGENZIA	5

Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza che deve intendersi per ciascun Periodo annuo di assicurazione.
Limitatamente alle Perdite patrimoniali cagionate a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose, la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di 1/3 del Massimale indicato in Polizza e comunque con il massimo Risarcimento per ogni Sinistro e Periodo assicurativo annuo non superiore a € 500.000,00. Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.
L'Assicurazione non comprende le Perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all'Assicurato.

Art. 43) Servizio di volontariato

Premesso che per lo svolgimento dell'attivita indicata nella DESCRIZIONE DEL RISCHIO, l'Assicurato si avvale della collaborazione di personale volontario, regolarmente iscritto in apposito registro, la garanzia comprende la Responsabilita Civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi dai volontari mentre operano per conto dell'Assicurato.
La garanzia e altresi operante per la Responsabilita Civile personale dei predetti volontari, per Danni cagionati a terzi, mentre operano per conto dell'Assicurato e che risultano iscritti nell'apposito registro alla data di stipulazione della Polizza.
Sono inoltre considerati terzi, sia nei confronti dell'Assicurato che tra di loro, i volontari stessi, ***limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali, entro il Massimale previsto per la garanzia di R.C.O..***

Art. 44) Malattie professionali

A parziale deroga dell'Art. 14) Oggetto dell'Assicurazione - lettera b), l'Assicurazione della Responsabilita Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.) e estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura, ***con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonche quelle conseguenti a situazioni di "costrittivita organizzativa" cd. "mobbing", di discriminazione razziale, sessuale o religiosa. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione. Il Massimale indicato in Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societa:***
a) per piu Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validita della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per piu Danni verificatisi in uno stesso Periodo annuo di assicurazione.
La garanzia inoltre non vale:

1. per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato.
Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuita stipulato con l'infrascritta Societa, che prevedeva la garanzia malattie professionali, la garanzia sara valida per le malattie professionali che insorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto ***purche conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.***
In tal caso il Massimale indicato nella Polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Societa:
a) per piu Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validita della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per piu Danni verificatisi in uno stesso Periodo annuo di assicurazione.
Fermo restando che i reciproci rapporti fra le Parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.
La Societa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato dei locali dove l'Assicurato svolge la propria attivita, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in punto di denuncia dei Sinistri, ***l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestivita, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.***

Art. 45) Tasso ai fini della regolazione del premio

A deroga di quanto indicato nel frontespizio di polizza denominato "PARTE B" e ad integrazione di quanto indicato all'Art. 34)

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/58541/65/166364278
AGENZIA REZZATO CODICE SUBAGENZIA 5

Regolazione del Premio, si conviene che la regolazione del premio verra conteggiata con un tasso imponibile del 4,089 promille.

SEZIONE CHE REGOLA LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art.46) Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

fare quanto e possibile per evitare o diminuire il danno;

comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale e assegnata la Polizza o alla Direzione della Societa, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalita di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonche nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;

anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale e assegnata la Polizza o alla Direzione della Societa, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi dal riconoscimento di responsabilita e comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilita civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente Articolo, puo comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 47) Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Societa puo assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facolta di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, no alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale no alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Societa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato ***entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Societa e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.***

La Societa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato e tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Societa lo richieda.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui Rischi oggetto dell'Assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 1893 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

a) di non aver mai avuto Sinistri nello svolgimento dell'attivita di cui alla Descrizione del rischio e all'Art. 14) Oggetto dell'Assicurazione, fatto salvo quanto denunciato sui contratti precedentemente in corso con la Societa;

b) di non essere assicurato per Rischi analoghi con altre societa;

c) di non avere mai avuto analoghe Polizze stornate per Sinistri.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli di seguito riportati:

Art. 9) (Recesso in caso di Sinistro); **Art. 33)** (Persone non considerate Terzi); **Art. 37)** (Regolazione del Premio); **Art. 38)** (Inizio e termine della garanzia); **Art. 40)** (Non cumulo Massimali R.C.T./R.C.O.); **Art. 46** (Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

UnipolSai ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Rezzato
Agente Procuratore
(Rag. Giuseppe Tecchio)

Il Contraente

Fondazione Madonna del Corlo

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Intermediario: TECCHIO GIUSEPPE

Iscrizione Rui: A000051536

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)

RAMI NON AUTO

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale	Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita
FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO	*02964900175*

Riferimento della proposta assicurativa offerta (Numero preventivo, numero di polizza, altri riferimenti, etc.)

1/58541/65/166364278

Gentile Cliente,
Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.
Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.
Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.
Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati) La informa che, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). I dati potranno solo essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

A1 - Informazioni preliminari

Sono state acquisite e fornite informazioni su:

Ambito della copertura assicurativa:	**Privato** ☐	**Lavorativo** ☐	**Non sa/Non risponde** ☐
Obbligatorietà della copertura assicurativa:	**SI** ☐	**NO** ☐	**Non sa/Non risponde** ☐
Esistenza di altre coperture assicurative:	**SI** ☐	**NO** ☐	**Non sa/Non risponde** ☐

Tipologia delle eventuali coperture esistenti:

Incendio ☐ **Furto** ☐ **Infortuni** ☐ **Malattie** ☐ **Multirischi in Genere** ☐
Responsabilità Civile Generale ☐ **Tutela legale** ☐ **Trasporti** ☐ **Cauzioni** ☐ **Altro** ☐

A2 - Informazioni sull'importo investibile dal Cliente

Il Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:

fino a 250 €uro/annui ☐ **fino a 500 €uro/annui** ☐ **fino a 1.000 €uro/annui** ☐
oltre 1.000 €uro/annui ☐ **Non sa/Non Risponde** ☐

A3 - Informazioni relative al Cliente e alle sue aspettative (obiettivi assicurativi e soggetti da tutelare)

☐ **protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:**
- ☐ **nella vita personale**
- ☐ **nell'esercizio della professione di:** _____
  - ☐ per l'attività professionale
  - ☐ per danni alle merci trasportate nell'ambito dell'attività di autotrasportatore/operatore del trasporto multimodale/ spedizioniere
  - ☐ per la conduzione dei locali adibiti
  - ☐ nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori
- ☐ **nell'attività imprenditoriale di:** _____
  - ☐ durante lo svolgimento
  - ☐ in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
  - ☐ nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)

☐ **protezione dei beni:** Propri ☐ Altrui ☐ A garanzia di terzi ☐

- ☐ per danneggiamento (incendio, scoppio, esplosione, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasto, eventi naturali e sociopolitici, ecc..)
- ☐ sottrazione (furto, scippo, rapina, etc.)
- ☐ trasferimento dei beni (Ramo Trasporti)
- ☐ imbarcazioni da diporto (Ramo Trasporti)

☐ **protezione del reddito**

- ☐ perdita di profitto, maggiori spese, danni indiretti

☐ **protezione della persona propria e/o familiari in caso di:** Infortuni ☐ Malattie ☐

- ☐ individuale
- ☐ nucleo familiare
- ☐ collettività
- ☐ a favore di terzi

☐ **infortuni**

- ☐ nell'attività lavorativa
- ☐ nel tempo libero/attività domestiche
- ☐ durante la circolazione dei veicoli/natanti
- ☐ durante l'utilizzo di aeromobili/ ultraleggeri/ deltaplani/ paracaduti/ parapendii
- ☐ durante la pratica sportiva
- ☐ sono state illustrate le principali forme di garanzia (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, altre Indennità, Rimborso Spese di Cura, etc,)? ☐ SI ☐ NO
- ☐ nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la necessaria presenza di eredi e/o possibili beneficiari designati? ☐ SI ☐ NO

☐ **malattie**

- ☐ rimborso delle Spese di Cura
- ☐ indennità per la tutela del proprio reddito (Diarie e capitale per Invalidità Permanente)

☐ **fruizione diretta dei servizi** Altrui ☐ A garanzia di terzi ☐

☐ **assistenza**

- ☐ per l'abitazione
- ☐ per i locali dove svolge l'attività
- ☐ per la persona (viaggi, infortuni, malattie, etc.)

☐ **tutela legale**

- ☐ consulenza e patrocinio legale

☐ **cauzioni**

- ☐ garanzie fidejussorie per obblighi di legge o di contratto

B1 - Argomenti trattati su caratteristiche ed eventuali limitazioni alle prestazioni del contratto offerto

Sono state **illustrate** le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?	SI ☐	NO ☐
Sono state **precisate** la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato, l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso?	SI ☐	NO ☐
Sono stati **esposti** i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:	SI ☐	NO ☐
· Rivalse/franchigie/scoperti	SI ☐	NO ☐
· Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.)	SI ☐	NO ☐
· Periodi di carenza	SI ☐	NO ☐
· Delimitazioni dell'oggetto della garanzia	SI ☐	NO ☐
· Esclusioni	SI ☐	NO ☐
· Decadenze	SI ☐	NO ☐
· Massimali/capitali/somme assicurate	SI ☐	NO ☐
· Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)	SI ☐	NO ☐
· Periodi massimi di erogazione delle prestazioni	SI ☐	NO ☐
· Validità temporale della garanzia	SI ☐	NO ☐
· Criteri di indennizzabilità/risarcimento	SI ☐	NO ☐
· Compatibilità del testo della garanzia fidejussoria con l'oggetto della garanzia	SI ☐	NO ☐

☐ **C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite**

Il **Cliente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data *26/02/2019*

Firma del Cliente

Fondazione Madonna del Corlo Onlus - Lonato del Garda

Firma dell'Intermediario

☒ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario** prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data *26/02/2019*

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto**

Il **Cliente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.
Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Cliente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data *26/02/2019*

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

UnipolSai
ASSICURAZIONI

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI

(ad esclusione dei contratti per la Responsabilità Civile Autoveicoli)

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal 26 novembre 2016

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare l'aggiornamento:

- è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari;
- riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza